

Costituzione del Comune di Bregaglia

Approvata per urna dagli aventi diritto di voto
il 17 maggio 2009

Revisioni parziali approvate per urna:
14 giugno 2015
10 febbraio 2019
18 giugno 2023

INDICE

	Pagina
I. DISPOSIZIONI GENERALI	
Art. 1 Il Comune	4
Art. 2 Sovranità ed autonomia	4
Art. 3 Compiti: in generale	4
Art. 4 Compiti: in particolare	4
Art. 5 Compiti: delega di funzioni	4
Art. 6 Lingua ufficiale	4
Art. 7 Parificazione dei sessi	5
Art. 8 Capacità di voto	5
Art. 9 Diritto di voto	5
Art. 10 Eleggibilità	5
Art. 11 Durata della carica delle autorità comunali	5
Art. 12 ...	5
Art. 13 ...	5
Art. 14 Dimissioni ed elezioni sostitutive	5
Art. 15 Motivi di esclusione	5
Art. 16 Motivi di incompatibilità	6
Art. 17 Obbligo di ricusa	6
Art. 18 Diritto di petizione	6
Art. 19 Diritto di iniziativa	6
Art. 20 ...	6
Art. 21 Procedura	6
Art. 22 Iniziative illegali	7
Art. 22a Mozione	7
Art. 23 ...	7
Art. 24 Interpellanza	7
Art. 25 ...	7
Art. 25a Referendum facoltativo	7
Art. 25b Riesame	7
Art. 26 Responsabilità	8
Art. 27 Diritto di ricorso	8
Art. 28 Verballi	8
Art. 29 Presa in visione dei verballi	8
Art. 29a Obbligo di informazione ed assemblea informativa	8
II. ORGANIZZAZIONE COMUNALE	
1. Organi comunali ordinari	
Art. 30 Organi comunali	9
a) L'insieme degli aventi diritto di voto	
Art. 31 Competenze	9
Art. 32 ...	9
Art. 33 ...	9
Art. 34 ...	9

b) L'assemblea comunale	
Art. 35 Competenze	10
Art. 36 Convocazione, ordine del giorno	10
Art. 37 Facoltà di decisione, carattere pubblico, ricusazione	10
Art. 38 ...	10
Art. 39 ...	10
Art. 40 ...	10
Art. 41 ...	10
Art. 42 ...	10
Art. 43 ...	11
c) Il municipio	
Art. 44 Funzione e composizione	11
Art. 45 Sedute	11
Art. 46 Numero legale	11
Art. 47 Votazioni ed elezioni	11
Art. 48 Compiti e competenze	11
Art. 49 Rappresentanza del Comune verso terzi	12
Art. 50 Dicasteri	12
Art. 51 Gestione	12
Art. 52 Sindaco	12
d) La commissione di gestione	
Art. 53 Composizione	13
Art. 54 Compiti	13
e) Altre commissioni	
Art. 55 Composizione e nomina	13
2. Amministrazione comunale e direzione amministrativa	
Art. 56 Amministrazione comunale, compiti	14
Art. 57 ...	14
Art. 58 ...	14
Art. 58a Direzione amministrativa	14
III. FINANZE, IMPOSTE ED ALTRI CONTRIBUTI	
Art. 59 Principi di gestione finanziaria	14
Art. 60 Principi per la contabilità	14
Art. 61 Consistenza del patrimonio	15
Art. 62 Imposte, tasse ed altri contributi	15
Art. 63 Diritti di congedita, concessioni, tasse	15
Art. 64 Contributi causali	15
Art. 65 Tasse	15
Art. 66 Imposte	16
Art. 67 Tassa di soggiorno, contributo per la promozione del turismo e tassa sui trasporti pubblici	16

IV. DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE

Art. 68	Revisione	16
Art. 69	Entrata in vigore	16
Art. 70	Abrogazione di disposizioni contraddittorie	16

COSTITUZIONE DEL COMUNE DI BREGAGLIA

I. DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1 Il Comune

¹Il Comune di Bregaglia è un ente territoriale di diritto pubblico. Si compone delle persone domiciliate sul suo territorio.

Art. 2 Sovranità e autonomia

¹Il Comune esercita la sovranità, nei limiti della sua competenza legale, su tutte le persone e le cose che si trovano sul suo territorio.

²Il Comune ha diritto all'autonomia amministrativa nel quadro della legislazione federale e cantonale.

Art. 3 Compiti: in generale

¹Il Comune adempie le funzioni richieste per il bene della collettività ed emana le necessarie leggi e ordinanze.

²Esso promuove la prosperità sociale ed economica nonché l'istruzione e la cultura.

³Il Comune delega alla Regione Maloja i compiti che essa deve svolgere in virtù del diritto cantonale e, tramite accordi di prestazione, eventuali altri compiti comunali.

Art. 4 Compiti: in particolare

¹Con riserva del diritto federale e cantonale, tra le funzioni del Comune rientrano in particolare le seguenti materie:

- a) amministrazione generale
- b) sicurezza pubblica (bassa polizia, pompieri, protezione civile)
- c) istruzione (scuola popolare e scuola dell'infanzia)
- d) cultura e tempo libero (preservazione e promozione del patrimonio storico, culturale e della natura)
- e) salute pubblica
- f) previdenza sociale (assistenza sociale)
- g) traffico (strade, costruzioni)
- h) ambiente e territorio (pianificazione territoriale locale, approvvigionamento idrico, eliminazione delle acque di scarico, smaltimento dei rifiuti, sepolture e cimiteri, protezione dell'ambiente)
- i) economia pubblica e incremento economico (agricoltura, economia forestale, approvvigionamento di energia, turismo)
- j) finanze ed imposte

Art. 5 Compiti: delega di funzioni

¹Il Comune può affidare lo svolgimento di determinate funzioni a persone fisiche e giuridiche del diritto privato e ad enti (o persone) di diritto pubblico.

Art. 6 Lingua ufficiale

¹La lingua ufficiale del Comune è l'italiano.

Art. 7 Parificazione dei sessi

¹Le designazioni di persone e funzioni contenute nella presente Costituzione si riferiscono ad ambedue i sessi, a meno che dal senso della Costituzione non risulti altrimenti.

Art. 8 Capacità di voto

¹Hanno la capacità di voto i cittadini che hanno compiuto il 18esimo anno d'età e che non sono esclusi dal diritto di voto e di elezione a causa di durevole incapacità di discernimento o sottoposti a curatela generale o sono rappresentate da una persona che hanno designato con mandato precauzionale (art. 398 CCS).

Art. 9 Diritto di voto

¹I cittadini svizzeri residenti nel Comune ed i cittadini stranieri con domicilio C hanno il diritto di voto.

Art. 10 Eleggibilità

¹Qualsiasi cittadino avente diritto di voto può essere eletto in un'autorità comunale.

Art. 11 Durata della carica delle autorità comunali

¹...

²La durata della carica delle autorità comunali è di quattro anni; la carica può essere esercitata in forma consecutiva al massimo per tre mandati, se la legislazione comunale non stabilisce altre norme. Per il sindaco non vi sono limitazioni per quanto concerne il numero dei mandati.

La durata del mandato dei membri delle commissioni è regolata nell'art. 55, cpv. 5.

Art. 12 ... [Art. 49 della Legge sull'organizzazione]

Art. 13 ... [Art. 50 della Legge sull'organizzazione]

Art. 14 Dimissioni ed elezioni sostitutive

¹Se un membro di un'autorità comunale deve abbandonare in via definitiva la sua carica nel corso del mandato, deve inoltrare le dimissioni al municipio rispettando un termine di almeno quattro settimane. In caso di dimissione, decesso o sopravvenienza d'incapacità di discernimento da parte di un membro di un'autorità, va indetta un'elezione sostitutiva per il rimanente periodo di carica, salvo nel caso in cui la prossima elezione ordinaria si svolga entro i nove mesi successivi. L'elezione sostitutiva si conforma alle stesse disposizioni delle elezioni ordinarie, fatta eccezione per l'entrata in carica.

²Se non vi sono le condizioni per indire un'elezione sostitutiva, alle deliberazioni dell'autorità prende parte, laddove previsto, il supplente del membro ordinario uscente.

Art. 15 Motivi di esclusione

¹Parenti ed affini in linea diretta, fratelli e sorelle, coniugi e persone che vivono in un'unione domestica registrata o in una convivenza di fatto, non possono far parte contemporaneamente della stessa autorità comunale.

²Questi motivi di esclusione valgono anche per la carica contemporanea in seno al municipio ed alla commissione di gestione.

Art. 16 Motivi di incompatibilità

¹Un dipendente comunale [...], il suo coniuge risp. partner di un'unione domestica registrata o concubino non possono far parte dell'autorità immediatamente superiore al dipendente stesso. Il dipendente può tuttavia essere consultato prima di una decisione da parte dell'autorità.

²I membri del municipio non possono essere al contempo membri della commissione di gestione.

Art. 17 Obbligo di ricusa

¹Un membro di un'autorità comunale [...] deve ricusarsi dalla deliberazione o dalla votazione su una pratica se egli stesso o una delle persone per le quali sussiste un motivo di esclusione ai sensi dell'art. 15 cpv. 1 vi ha un interesse personale diretto.

²Un membro della commissione di gestione deve ricusarsi di fronte alla verifica della gestione e dei conti di un'autorità o di una commissione se egli stesso o una persona per la quale sussiste un motivo di esclusione ai sensi dell'art. 15 cpv. 1 fa parte dell'autorità o della commissione esaminata.

Art. 18 Diritto di petizione

¹Il diritto di petizione è garantito. Ogni abitante del Comune può presentare alle autorità comunali proposte o richieste in forma scritta. L'autorità chiamata in causa è tenuta a rispondere entro quattro mesi.

Art. 19 Diritto di iniziativa

¹Cinquanta (50) aventi diritto di voto in affari comunali possono richiedere, con la loro firma, la messa in votazione di una proposta da loro formulata. Fanno eccezione le decisioni emanate da autorità comunali nell'ambito delle loro competenze o se la proposta viola il diritto di rango superiore.

²L'iniziativa può essere presentata sotto forma di proposta generica o di progetto elaborato. La domanda d'iniziativa va trasmessa al municipio unitamente alle firme.

³La domanda d'iniziativa deve indicare quali sono le cinque (5) persone autorizzate a ritirarla. Salvo disposizione contraria, si presuppone che tali cinque (5) persone decidano a maggioranza un eventuale ritiro della domanda d'iniziativa.

Art. 20 ... [Art. 19 della Costituzione]

Art. 21 Procedura

¹Le iniziative valide vanno sottoposte agli aventi diritto di voto entro 12 mesi dalla loro presentazione, accompagnate da un messaggio del municipio.

²Il municipio risp. l'assemblea comunale possono proporre in votazione un controprogetto.

³Se esiste una controproposta, viene dapprima presa una decisione tra questa e la domanda d'iniziativa. In seguito, l'assemblea comunale, tramite votazione definitiva, deve decidere se accettare o rigettare la proposta risultata dalla prima votazione.

Dev'essere sottoposta agli aventi diritto di voto per urna, una corrispondente domanda risolutiva.

⁴La procedura è regolata dalla Legge sui diritti politici nel Cantone dei Grigioni quale diritto comunale sussidiario.

Art. 22 Iniziative illegali

¹Il municipio non sottopone un'iniziativa agli aventi diritto di voto se il contenuto dell'iniziativa è illegale.

²In tal caso il municipio dà comunicazione scritta e motivata della propria decisione ai promotori dell'iniziativa.

Art. 22a Mozione

¹Ogni avente diritto di voto che partecipa all'assemblea comunale ha il diritto di richiedere una mozione che concerne un oggetto non inserito all'ordine del giorno e che rientra nell'ambito di competenza degli aventi diritto di voto.

²Qualora la successiva assemblea comunale dichiari rilevante una simile mozione, il municipio deve sottoporla agli aventi diritto di voto al più tardi entro il termine di un anno. Per il resto, ad eccezione dell'art. 19 cpv. 3, si applicano per analogia le disposizioni in merito all'iniziativa (art. 19 segg.).

Art. 23 ...

Art. 24 Interpellanza

¹Ogni cittadino avente diritto di voto può, con istanza scritta o con domanda orale trascritta a verbale, chiedere informazioni su questioni importanti.

²Il municipio dovrà rispondere nella successiva assemblea comunale. Il rilascio di informazioni può essere rinviato o negato se vi si oppongono interessi importanti del Comune o di terzi.

³ ...

Art. 25 ... ¹Regolato nella legge superiore (Legge sui diritti politici nel Cantone dei Grigioni 150.100).

Art. 25a Referendum facoltativo

¹Le decisioni dell'assemblea comunale ai sensi dell'art. 35 vanno sottoposte a votazione per urna, qualora 50 aventi diritto di voto ne chiedono per contro un referendum.

²Le decisioni soggette a referendum devono essere pubblicate negli organi di pubblicazione ufficiali del Comune. Il termine di referendum è di 20 giorni dalla pubblicazione.

³La votazione deve di regola essere svolta entro tre mesi dalla data in cui il municipio ha constatato la riuscita del referendum.

Art. 25b Riesame

¹Una risoluzione dell'assemblea comunale può essere presentata in ogni momento per il riesame. Sono riservati i diritti di terzi.

²Prima della decorrenza di un anno dall'entrata in vigore di una decisione, si entrerà nel merito di una domanda di riesame solo se ciò viene deciso dalla maggioranza di due terzi dei presenti che hanno espresso il loro voto. L'oggetto deve essere messo all'ordine del giorno.

Art. 26 Responsabilità

¹La responsabilità degli organi comunali per danni da essi cagionati nell'esercizio delle loro funzioni ufficiali è regolata dalla legge cantonale sulla responsabilità dello Stato.

Art. 27 Diritto di ricorso

¹Il diritto di ricorso contro risoluzioni e disposizioni degli organi comunali si conforma alla legislazione cantonale.

Art. 28 Verbali

¹Devono essere redatti verbali separati sui temi trattati dall'assemblea comunale, dal municipio e dalle altre autorità comunali o commissioni.

²Entro un mese dall'assemblea un avviso pubblicato sugli organi ufficiali del Comune informa che il verbale può essere preso in visione. La pubblicazione del verbale dell'assemblea comunale sul sito del Comune è ammessa nel rispetto delle disposizioni in materia di protezione dei dati. Le opposizioni al verbale dell'assemblea comunale devono essere presentate per iscritto al municipio entro il termine di esposizione di 30 giorni. Esse vengono trattate in occasione della prossima assemblea comunale. In assenza di opposizioni il verbale è ritenuto approvato.

³Dopo essere stati approvati devono essere firmati dal verbalista e da chi ha presieduto la seduta.

Art. 29 Presa in visione dei verbali

¹I verbali dell'assemblea comunale pubblica possono essere presi in visione da chiunque.

²La visione dei verbali del municipio, delle commissioni e dei gruppi di lavoro è consentita soltanto se possono essere fatti valere interessi degni di essere salvaguardati.

³Al diritto di presa in visione può essere dato seguito mediante la consegna di un estratto del verbale.

Art. 29a Obbligo di informazione ed assemblea informativa

¹Il municipio informa periodicamente ed in forma pubblica adeguata su oggetti ed affari di interesse generale.

²Se necessario il municipio informa in tempo, in occasione di una precedente assemblea informativa, sugli affari da sottoporre agli aventi diritto di voto. A questa possono esprimersi anche persone che non hanno il diritto di voto nel Comune.

³Su richiesta scritta di almeno 20 cittadini aventi diritto di voto, il municipio è tenuto a convocare entro tre mesi delle assemblee informative su progetti e affari di particolare importanza. Il municipio può convocarle anche di propria iniziativa.

⁴Eventuali votazioni consultive devono essere incluse nell'ordine del giorno.

⁵L'assemblea informativa deve essere convocata con almeno 14 giorni di anticipo e l'ordine del giorno deve essere pubblicato.

II. ORGANIZZAZIONE COMUNALE

1. Organi comunali ordinari

Art. 30 Organi comunali

¹Gli organi ordinari del Comune sono:

- a) l'insieme degli aventi diritto di voto
- b) l'assemblea comunale
- c) il municipio
- d) la commissione di gestione
- e) la commissione scolastica
- f) la commissione edilizia e di pianificazione
- g) la commissione del turismo
- h) la commissione della cultura
- i) la commissione dell'agricoltura
- k) e altre commissioni permanenti

² ...

a) L'insieme degli aventi diritto di voto

Art. 31 Competenze

¹All'insieme degli aventi diritto di voto competono (elezioni e votazioni per urna):

- 1. Elezioni
 - a) del sindaco
 - b) degli altri membri del municipio
 - c) dei membri della commissione di gestione e dei loro supplenti
- 2. Votazioni
 - a) emanazione e modifiche della Costituzione
 - b) rilascio e modifiche sostanziali delle concessioni di sfruttamento idrico, esercizio del diritto di riversione nel senso della legislazione sui diritti d'acqua e concessioni di altri speciali diritti di godimento
 - c) decisione relativa all'aggregazione con altri Comuni
 - d) decisione su oggetti contro i quali è stato presentato un referendum facoltativo

Ulteriori competenze sono disciplinate dalla Legge sull'organizzazione.

Art. 32 ... [Art. 48 della Legge sull'organizzazione]

Art. 33 ... [Art. 51 della Legge sull'organizzazione]

Art. 34 ...

b) L'assemblea comunale

Art. 35 Competenze

¹All'assemblea comunale competono in particolare i seguenti poteri:

1. approvare il preventivo ed il consuntivo comunale nonché determinare il tasso d'imposta;
2. discutere, elaborare e proporre tutte le modifiche della Costituzione ed altri temi che vanno sottoposti a votazione per urna;
3. emanare e modificare le leggi comunali aventi carattere di obbligatorietà generale;
4. autorizzare uscite e spese che superano la competenza finanziaria di altri organi;
5. ... [Art. 7, 1a) della Legge sull'organizzazione]
6. contrarre nuovi prestiti e assumere fidejussioni;
7. ... [Art. 7, 1e) della Legge sull'organizzazione]
8. ... [Art. 7, 1f) della Legge sull'organizzazione]
9. decidere sulla collaborazione con altri Comuni e corporazioni;
10. concedere prestiti, se questi superano la competenza del municipio e se non rientrano nel quadro delle norme di utilizzazione di fondi finanziari da parte dell'autorità competente.

Art. 36 Convocazione, ordine del giorno

¹L'assemblea comunale viene convocata dal municipio.

²Essa può decidere soltanto su oggetti contenuti nell'ordine del giorno il quale deve essere reso noto negli organi ufficiali del Comune almeno 14 giorni prima della riunione dell'assemblea.

³Per gli affari di portata maggiore per il Comune, il municipio elabora un messaggio a destinazione degli aventi diritto di voto.

Art. 37 Facoltà di decisione, carattere pubblico, ricazione

¹Ogni assemblea comunale regolarmente convocata è competente a deliberare validamente.

²Le assemblee comunali sono pubbliche. L'assemblea comunale decide in merito all'ammissione di registrazioni o trasmissioni di immagini ed audio ed all'esclusione di persone non aventi diritto di voto riguardo a singoli affari.

³I motivi di ricazione determinanti per le autorità non valgono per i partecipanti all'assemblea comunale.

Art. 38 ... [Art. 45 della Legge sull'organizzazione]

Art. 39 ... [Art. 36, cpv. 2 della Costituzione]

Art. 40 ... [Art. 46 della Legge sull'organizzazione]

Art. 41 ... [Art. 47 della Legge sull'organizzazione]

Art. 42 ... [Art. 48 della Legge sull'organizzazione]

Art. 43 ... [Art. 25b della Costituzione]

c) Il municipio

Art. 44 Funzione e composizione

¹Il municipio è l'autorità amministrativa e di polizia del Comune.

²È composto dal sindaco e da altri quattro municipali.

³Il municipio designa il vicesindaco tra i suoi membri.

Art. 45 Sedute

¹Il municipio è convocato dal sindaco o eventualmente dal vicesindaco ogni volta che gli affari comunali lo richiedono.

²...

Art. 46 Numero legale

¹Il municipio può deliberare validamente se sono presenti almeno tre membri.

Art. 47 Votazioni ed elezioni

¹Per tutte le decisioni vale la maggioranza assoluta dei membri presenti. In caso di parità nelle votazioni decide il sindaco, nelle elezioni la sorte.

²Nelle votazioni su oggetti, ogni membro è obbligato ad esprimere il proprio voto. Restano riservate le disposizioni sull'obbligo di ricusa.

Art. 48 Compiti e competenze

¹Il municipio ha tutte le competenze che non sono attribuite ad un altro organo dal diritto federale, cantonale, dalla Costituzione o da altra legge comunale.

²Ad esso incombono segnatamente:

1. la nomina della direzione amministrativa;
2. la nomina delle commissioni:
 - commissione scolastica
 - commissione edilizia e di pianificazione
 - commissione del turismo
 - commissione della cultura
 - commissione dell'agricoltura
 - commissione d'amministrazione del Centro sanitario Bregaglia e delle altre commissioni, se queste non sono di competenza di un altro organo comunale. Il municipio deve pubblicare i posti vacanti sugli organi ufficiali del Comune e dare la possibilità ai cittadini di candidarsi quale membro di una commissione;
3. la nomina del personale comunale, se questo non è di competenza di un altro organo comunale;
4. l'applicazione del diritto federale e cantonale nonché l'attuazione delle leggi e ordinanze comunali e delle risoluzioni dell'assemblea comunale;
5. l'adattamento della legislazione comunale al diritto di rango superiore se il Comune non dispone di alcun margine normativo al riguardo;

6. la preparazione di tutte le proposte da sottoporre all'assemblea comunale;
7. la direzione e la sorveglianza di tutta l'amministrazione comunale;
8. l'amministrazione del patrimonio comunale;
9. l'allestimento del rendiconto, del preventivo e del piano finanziario;
10. le risoluzioni su spese fino ad un importo di CHF 100'000 per il medesimo oggetto e fino a CHF 20'000 se si tratta di uscite che ricorrono annualmente;
11. l'acquisto e la vendita di fondi nell'ambito dei crediti concessi dall'assemblea comunale; le disposizioni di diritto reale di natura secondaria, le rettifiche di confine, la Costituzione di diritti di superficie di durata inferiore a 30 anni che non siano per sé stanti, l'acquisto e la vendita di fondi con una superficie massima di 200 m² e fino ad un importo massimo di CHF 100'000;
12. le decisioni su misure nell'ambito della politica fondiaria e concernente aree edificabili;
13. la stipulazione di contratti su affari il cui disbrigo rientra nelle competenze del municipio;
14. la decisione sulla conduzione di processi e di ricorsi nonché la stipulazione di transazioni o compromessi arbitrali;
15. l'esercizio del potere di polizia riservato al Comune e la competenza penale nelle procedure di diritto penale amministrativo;
16. il conferimento dell'attinenza comunale e l'emanazione di ordinanze comunali in materia.

Art. 49 Rappresentanza del Comune verso terzi

¹Il municipio rappresenta il Comune di fronte a terzi ed in giudizio.

²Il sindaco o il vicesindaco, unitamente ad un altro membro del municipio o al segretario comunale rispettivamente al suo supplente, firmano in modo vincolante per il Comune.

Art. 50 Dicasteri

¹L'amministrazione comunale è suddivisa in cinque dicasteri. Ogni membro del municipio assume la direzione di un dicastero.

²Il municipio si costituisce da sé, ripartendo i dicasteri e le relative supplenze.

Art. 51 Gestione

¹I membri del municipio devono dirigere, condurre e sorvegliare le attività cui sono preposti, compiere i necessari atti d'ufficio e riferirne al municipio.

²Per il resto i compiti e le competenze sono disciplinati dalla legge, in particolare dalla Legge sull'organizzazione.

Art. 52 Sindaco

¹Il sindaco dirige l'assemblea comunale e presiede le sedute del municipio e di regola la direzione amministrativa.

²Il sindaco prepara l'ordine del giorno per le sedute del municipio. Unitamente agli altri membri del municipio, egli provvede all'esecuzione delle decisioni adottate e sorveglia tutta l'amministrazione comunale.

³In casi urgenti egli può adottare in via cautelativa i necessari provvedimenti provvisori, informando tempestivamente il municipio.

⁴Per il resto i suoi compiti e competenze sono disciplinati dalla legge, in particolare dalla Legge sull'organizzazione.

d) La commissione di gestione

Art. 53 Composizione

¹La commissione di gestione si compone dal presidente, due membri e due supplenti. Essa si autocostruisce.

Art. 54 Compiti

¹Al più tardi dopo ogni chiusura dei conti annuali, la commissione di gestione verifica i conti e la gestione dei singoli uffici comunali e di eventuali casse speciali. Essa deve presentare rapporto scritto all'assemblea comunale e formulare proposte.

²La commissione di gestione può affidare la revisione dei conti e della gestione amministrativa all'Ufficio cantonale per i comuni o ad esperti privati.

³Su constatazioni di secondaria importanza la commissione di gestione può fare un rapporto speciale al municipio.

⁴L'assemblea comunale può rilasciare una legge che definisce i diritti ed i doveri della commissione di gestione.

e) Altre commissioni

Art. 55 Composizione e nomina

¹Nel rispetto del diritto superiore, della Costituzione comunale e delle leggi comunali, il Comune emana le disposizioni che regolano i compiti, le competenze e l'organizzazione delle commissioni permanenti, delle commissioni non permanenti e dei gruppi di lavoro.

²Per le commissioni citate di seguito valgono le seguenti disposizioni:

- La commissione scolastica è composta da un membro del municipio, che ne assume la presidenza, e da altri quattro membri nominati dal municipio.
- La commissione edilizia e di pianificazione è composta da un membro del municipio, che ne assume la presidenza, e da altri quattro membri nominati dal municipio.
- La commissione del turismo è composta da un membro del municipio, che ne assume la presidenza, e da altri quattro membri nominati dal municipio.
- La commissione della cultura è composta da un membro del municipio, che ne assume la presidenza, e da altri quattro membri nominati dal municipio.
- La commissione dell'agricoltura è composta da un membro del municipio, che ne assume la presidenza, e da altri quattro membri nominati dal municipio.
- La commissione dei pompieri è composta da un membro del municipio, che ne assume la presidenza, e da altri quattro membri nominati dal municipio.
- La commissione d'amministrazione del Centro sanitario Bregaglia è composta da un membro del municipio e da altri quattro membri nominati dal municipio.

³Il municipio s'impegna affinché le commissioni siano composte da persone idonee.

⁴I compiti e le competenze delle commissioni risultano dalla Legge sull'organizzazione e dalla legge della commissione stessa.

⁵I membri delle commissioni rimangono in carica e considerati eletti fino alla nomina dei nuovi membri, al più tardi però fino alla fine di giugno del primo anno della legislatura seguente.

2. Amministrazione comunale e direzione amministrativa

Art. 56 Amministrazione comunale, compiti

¹L'amministrazione comunale sotto il profilo amministrativo è subordinata al municipio.

²Essa cura tutta la contabilità, espleta le restanti funzioni amministrative pubbliche ed esegue le decisioni del municipio, per quanto ciò non spetti ai rispettivi municipali.

Art. 57 ... [Art. 29 della Legge sull'organizzazione]

Art. 58 ... [Art. 30 della Legge sull'organizzazione]

Art. 58a Direzione amministrativa

¹La direzione amministrativa è di regola composta da:

- il sindaco, che funge da presidente
- il segretario comunale
- il responsabile delle finanze
- il responsabile dell'ufficio tecnico
- il responsabile dei lavori pubblici
- il capo forestale
- il direttore del turismo
- la direzione scolastica

²I loro compiti, nonché le loro competenze finanziarie, personali e di altro tipo sono disciplinati dalla Legge sull'organizzazione.

³La direzione amministrativa sottostà alla completa vigilanza del municipio.

III. FINANZE, IMPOSTE ED ALTRI CONTRIBUTI

Art. 59 Principi di gestione finanziaria

¹I mezzi pubblici vanno impiegati con parsimonia ed economia.

²L'obiettivo è, a medio termine, il raggiungimento del pareggio dei conti pubblici.

³Ogni uscita presuppone una base legale, una decisione di credito e un'autorizzazione al pagamento.

Art. 60 Principi per la contabilità

¹La contabilità comunale va tenuta secondo i principi riconosciuti della contabilità dei conti pubblici.

²Il bilancio deve poggiare su basi solide mediante ammortamenti pianificati.

³I mezzi destinati a determinati scopi (fondi, fondazioni e finanziamenti speciali) devono essere separati e amministrati secondo lo scopo a cui sono destinati.

⁴Il bilancio ed il conto economico, insieme al rapporto della commissione di gestione, devono essere sottoposti per approvazione all'assemblea comunale entro la fine di giugno.

⁵Il preventivo ed il tasso d'imposta per l'anno contabile devono essere sottoposti all'approvazione dell'assemblea comunale al più tardi entro il 20 dicembre dell'anno precedente.

Art. 61 Consistenza del patrimonio

¹Il patrimonio del Comune è composto da:

- a) le cose destinate all'uso pubblico;
- b) i beni amministrativi;
- c) il patrimonio di godimento;
- d) i beni patrimoniali.

Art. 62 Imposte, tasse ed altri contributi

¹Il Comune copre il suo fabbisogno finanziario in modo particolare con le imposte, le tasse, il reddito patrimoniale ed altri contributi.

Art. 63 Diritti di godimento, concessioni, tasse

¹Per la concessione dei diritti di godimento il Comune riscuote le relative tasse o affitti.

²Come compenso per utilizzazioni basate su concessioni o permessi per l'uso pubblico accresciuto, il Comune riscuote tasse generalmente corrispondenti al valore dell'utilizzazione.

Art. 64 Contributi causali

¹Se il Comune costruisce un'opera o un impianto che comporta un vantaggio particolare per una determinata cerchia di persone o un aumento di valore per taluni oggetti, esso può, sulla base della legislazione cantonale ed eventualmente di particolari leggi comunali, riscuotere un contributo alle spese corrispondente a questi vantaggi.

Art. 65 Tasse

¹Per opere, aziende ed impianti da esso costruiti e gestiti, il Comune può prelevare dagli utenti delle tasse, il cui importo è fissato in base ad atti comunali emanati in materia.

²Per la costruzione di abitazioni secondarie, il Comune può prelevare una tassa d'incentivazione. I dettagli vanno definiti in una legge.

³Quale compenso per una determinata richiesta di prestazione all'amministrazione comunale o per lo svolgimento di un determinato atto d'ufficio (ad es. il rilascio di permessi), il Comune può riscuotere tasse amministrative.

⁴L'importo delle tasse va di regola stabilito in modo tale che il suo valore corrisponda al servizio prestato e copra le spese ed il tempo impiegato dai dipendenti e dalle autorità del Comune.

Art. 66 Imposte

¹Il Comune preleva imposte secondo la legge fiscale comunale. Questa legge deve ottenere l'approvazione del Governo.

²Quale diritto comunale sussidiario è applicabile la legge cantonale sulle imposte.

Art. 67 Tassa di soggiorno, contributo per la promozione del turismo e tassa sui trasporti pubblici

¹Per la promozione del turismo il Comune riscuote una tassa di soggiorno. Inoltre il Comune può riscuotere un contributo per la promozione del turismo. Per la promozione del turismo, l'assemblea comunale può impiegare anche mezzi della gestione finanziaria.

²Il Comune può riscuotere una tassa per la promozione dei trasporti pubblici.

³Le entrate derivanti da queste tasse non possono essere utilizzate per finanziare compiti comunali ordinari.

IV. DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE

Art. 68 Revisione

¹La presente Costituzione può essere in ogni momento sottoposta ad una revisione totale o parziale. Il municipio stabilisce la data dell'entrata in vigore.

Art. 69 Entrata in vigore

¹La presente Costituzione è entrata in vigore la prima volta il 1° gennaio 2010.

²La revisione parziale della Costituzione, approvata dagli aventi diritto di voto il 18 giugno 2023, entra in vigore il 1° gennaio 2024 e sostituisce le revisioni parziali approvate il 14 giugno 2015 e il 10 febbraio 2019.

³Le elezioni per la nuova composizione del municipio, ai sensi dell'art. 44, cpv. 2, si svolgeranno per la prima volta nei mesi di agosto o settembre 2023.

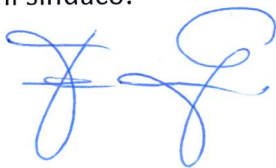
⁴La Costituzione va sottoposta per approvazione al Governo, il quale ne esamina la legalità. Ciò vale anche per ogni successiva modifica o aggiunta alla Costituzione.

Art. 70 Abrogazione di disposizioni contraddittorie

¹Con la revisione parziale della Costituzione vanno abrogate le leggi ed i regolamenti comunali, ma ciò solo nella misura in cui le loro disposizioni sono in contrasto con il senso o la lettera della Costituzione.

Così deciso per urna dagli aventi diritto di voto il 18 giugno 2023.

Il sindaco:



Fernando Giovanoli



La segretaria comunale:



Giulia Giovanoli

Approvato dal Governo con decreto del

Approvato dal Governo secondo
decreto n. 60512024 del 2.7.2024

In nome del Governo

Il Presidente:

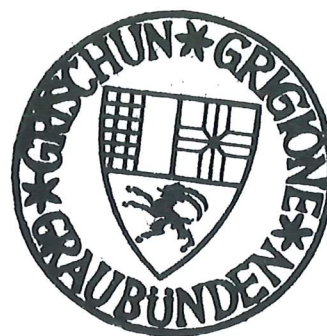
Il Cancelliere:



Dr. Jon Domenic Parolini



i.V. C. Hartmann Lütscher



De. 704/1990, 20/01/91

LA' C/ RENTATO FIDUCIA

Il sottoscritto, LA' C/ RENTATO FIDUCIA
per mezzo del sottoscritto
avvocato, LA' C/ RENTATO FIDUCIA
avvocato, LA' C/ RENTATO FIDUCIA

